

**Comunicazione n. DAL/97007124 del 18-8-1997**

inviata allo studio legale ...

**Oggetto: Promotori finanziari - Risposta a quesito**

Con lettera del ..., codesto Studio legale ha posto un quesito sulla possibilità per un promotore finanziario di svolgere, sulla base di una procura speciale conferitagli dai clienti di una Sim, una serie di attività finalizzate, nel loro insieme, alla "verifica" della operatività realizzata dall'intermediario per conto dei clienti stessi ed alla salvaguardia dei relativi diritti, chiedendo altresì indicazioni circa i criteri di determinazione del compenso eventualmente spettante al promotore per l'espletamento dell'incarico di specie. Per il caso di risposta negativa, codesto Studio ha inoltre chiesto di conoscere le conseguenze cui rimarrebbe esposto il promotore assegnatario del riferito incarico.

Si osserva, in proposito, che la legge n. 1/1991 non prevedeva che l'attività di promotore dovesse esercitarsi in via esclusiva, né attribuiva a questa Commissione il potere di fissare in sede regolamentare ipotesi di incompatibilità con l'attività medesima. Peraltro, il quadro di riferimento è significativamente mutato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 415/1996. In applicazione dell'art. 23, comma 6, lett. c), del decreto, infatti, l'art. 21 del regolamento n. 10629/1997 #<sup>1</sup> stabilisce in capo ai promotori una serie di incompatibilità specificamente individuate (lett. a-e), alle quali si affianca una disposizione generale di "chiusura" (lett. f) volta a precludere ai promotori lo svolgimento di ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave conflitto con l'esercizio della attività loro tipicamente devoluta.

Tale attività, come noto, dev'essere costantemente improntata ai criteri di correttezza, diligenza e professionalità, in vista di tutelare l'interesse dei clienti e di assicurare, più in generale, il regolare funzionamento del mercato.

Proprio nell'ottica della integrità del mercato si palesa, a parere della scrivente, lo strutturale contrasto tra l'incarico prospettato ed il ruolo ricoperto dal promotore in quanto tale, cioè come ausiliario di un soggetto in rapporto di concorrenza con quello il cui operato dovrebbe valutarsi. Ciò consente di configurare, nella fattispecie, una ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 21, lett. f), del citato regolamento.

Con riguardo alle conseguenze derivanti, per il promotore, dalla assunzione dell'incarico in parola, si fa presente che l'art. 25 del regolamento n. 10629/1997 contempla, tra le violazioni punibili con la sospensione dall'albo (ovvero, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, con la radiazione o la sanzione pecuniaria da uno a cinquanta milioni di lire), il "temporaneo" esercizio di attività o la "temporanea" assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 21. L'eventuale permanere della situazione di incompatibilità riscontrata a carico del promotore ne comporta, invece, la cancellazione dall'albo ed il conseguente impedimento ad esservi iscritto - nonostante la rimozione dello stato incompatibile - prima del decorso di un quinquennio dalla data della delibera di cancellazione.

IL PRESIDENTE  
*Tommaso Padoa-Schioppa*

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.